

1382  
n. 1021/17 R. A.C.C.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP dell'Ufficio Giudiziario di Eboli dott.ssa Ornella Turco - Distretto della Corte di Appello di Salerno - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1021/17 R.A.C.C. discussa all'udienza del 18.07.18

promossa da

Sig.ra **Chieffo Luisa C.F.: CHFLSU60H43H703M**

( avv.ti M. Manzo e A. Capaccio)

ATTRICE

CONTRO

soc. **IBL s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

CONVENUTA

OGGETTO : *ripetizione indebito*

CONCLUSIONI : *cfr verbali di causa e atti*

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 8.05.2017, l'attrice evocava in giudizio la società IBL s.p.a., per sentirla condannare alla restituzione della somma di

1  
1021/17 R. GDN.  
1382/18 R. SENT.  
2655/18 CRON.  
493/18 R.F.P.

in decisione \_\_\_\_\_

18-7-2018

oggetto RIP. INDEB.

depositata 28 NOV 2018

pubblicata 28 NOV 2018

*Chieffo*

€ 3746,40, previo accertamento della invalidità del costo di intermediazione, alla restituzione delle somme relative alle commissioni non godute, alle provvigioni del mediatore e al premio assicurativo, pari ad € 2.954,00 a seguito dell'estinzione anticipata rispetto alla scadenza naturale del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 142575, stipulato in data 4.11.2010, per l'importo di € 22.025,75, rimborsabile in 120 rate mensili di € 223,00 cadauna.

Asseriva che tale estinzione era avvenuta anticipatamente nel mese di novembre/dicembre 2014; lamentava la violazione dei principi di trasparenza e correttezza da parte della società Fin Ambro nell'aver assunto, la duplice veste di mediatore creditizio e procuratore speciale e anche nell'applicazione delle commissioni di attivazione e gestione del finanziamento, nonché dei costi assicurativi. La restituzione della somma finanziata prima del tempo convenuto, a dire dell'attrice avrebbe fatto maturare il diritto al rimborso delle somme indebitamente percepite per l'importo complessivo di € 3.746,40, per la parte non goduta. Chiedeva la condanna della società convenuta, previa declaratoria di invalidità del costo di intermediazione al rimborso del suindicato importo;

*Offerto*

in subordine la condanna alla restituzione della somma di € 2.954,00 per le commissioni ed i costi assicurativi non maturati; la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei principi di equità, trasparenza, correttezza e buona fede da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Non si costituiva la convenuta sebbene ritualmente citata.

Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'udienza del 18.07.2018 la causa veniva tratta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nella memoria conclusionale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risulta fondata e pertanto è meritevole di accoglimento.

Procedibile, verificato l'esperimento della mediazione, come risulta in atti.

L'odierno giudizio trae origine dal contratto di mutuo con cessione pro - solvendo di quote dello stipendio, stipulato dall'attrice in data 4.11.2010, con la IBL Banca per l'importo di € 22.025,75, a titolo di capitale netto finanziato, € 300,00 a titolo di spese di istruttoria, € 668,16 a titolo di commissioni di





attivazione, € 952,16 a titolo di spese di gestione del rapporto, € 3.746,40 a titolo di costi di intermediazione ed infine € 385,00 a titolo di premi assicurativi a protezione del credito, oltre oneri erariali ; la restituzione di quanto erogato in 120 rate di € 223,00 cadauna.

Si ritiene sussista un evidente collegamento causale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione; giacchè il secondo ha una funzione accessoria rispetto al primo, essendo finalizzato alla copertura del rischio, in caso di mancata restituzione dell'importo erogato in prestito dalla società finanziaria.

Le parti attraverso la conclusione del contratto tendono alla realizzazione di una operazione economica unitaria.

Da ciò consegue che la polizza assicurativa, il cui costo è incluso nel contratto finalizzato alla concessione di un finanziamento da parte degli istituti di credito, ha funzione di garanzia del rimborso dell'importo erogato; sovente è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed assume, in definitiva, una funzione di "remunerazione" per la banca, al pari degli interessi e, di converso diventa un costo per il cliente.

*Offerto*

Sul punto si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 secondo cui : *"In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione ... di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione"*.

È d'uopo precisare che il cliente che estingue anticipatamente un finanziamento, nel quale i costi inclusi sono versati in un'unica soluzione , ha diritto alla restituzione dei "costi proporzionali non goduti".

Tale principio è inequivocabilmente espresso nella decisione dell'ABF n. 1025 del 21 febbraio 2014 in cui è statuito che *"... deve sottolinearsi – come in altre occasioni si è avuto modo di rilevare- che l'estinzione anticipata del mutuo cui sia collegata una polizza assicurativa a copertura del rischio di inadempimento del relativo obbligo di rimborso che possa derivare da morte, invalidità, inabilità o perdita di impiego del soggetto finanziato , determina sostanzialmente il venir meno del rischio assicurato, con conseguente estinzione della relativa copertura assicurativa. Non può , infatti dubitarsi che, in siffatta fattispecie, ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di*

*Offen*



*collegamento negoziale: il rischio assicurato, infatti, non si esaurisce nell'evento fattuale dedotto in polizza (invalidità, inabilità, decesso o perdita di impiego) dovendosi, ben diversamente, individuare nell'incidenza negativa che tale evento possa esplicitare sulla solvibilità e capacità di restituzione del finanziamento da parte del debitore. Ne deriva che l'intermediario risulta essere il soggetto sostanzialmente tutelato dalla copertura assicurativa, in quanto - non a caso - beneficiario, sino a che non sia stato estinto il mutuo, del relativo indennizzo qualora si verifichi il "sinistro" che forma oggetto della polizza".*

Vieppiù, non si può ritenere valida ed efficace la clausola di estinzione anticipata contenuta nelle "Condizioni Generali del Contratto"; trattasi evidentemente di clausola inserita in un contratto standard unilateralmente predisposto, che non avendo costituito oggetto di una negoziazione individuale, può definirsi vessatoria determinando uno squilibrio dei diritti e degli obblighi tra i contraenti e connotandosi come tale per la particolare gravosità sul solo contraente, che non ha avuto la possibilità di incidere sulla regolamentazione del rapporto.

Pacifico l'an per quanto di ragione, per la

*Offen*

determinazione del quantum, appare legittimo avvalersi del criterio proporzionale, ai fini del calcolo da effettuarsi.

In base a tale criterio, deve essere operata una distinzione tra le somme da corrispondere per le prestazioni godute dal cliente e quelle che invece rappresentano il corrispettivo per prestazioni ancora non rese dalla società finanziaria, di cui il cliente non godrà più, per effetto della cessazione anticipata (commissioni c.d. *recurring*).

Queste ultime vanno senz'altro restituite al cliente, in proporzione alla vita residua del finanziamento.


Nella tipologia innanzi indicata possono farsi rientrare le commissioni bancarie/finanziarie, ossia i costi che non sono limitati solo all'attività preliminare della banca ai fini della concessione del prestito, ma attengono a tutta la durata dello stesso.

Nella specie, non è possibile stabilire se gli effetti delle attività legate all'attivazione della procedura finalizzata alla concessione del prestito, sono istantanei o correlati alla durata del contratto; in tal caso di opacità, possono riconoscersi al richiedente le commissioni bancarie e i costi assicurativi.


Nella specie la IBL ha già riconosciuto la somma di € 431,94 per le commissioni di gestione non maturate.

*Officio*






In buona sostanza le prospettazioni dell'attore sono risultate fondate, come emerso dalla indagine peritale affidata al consulente tecnico d'ufficio.




Alla luce delle risultanze della consulenza espletata, condivisibile in quanto immune di vizi logici e tecnici, come emerge a pag. 4 e 5 " - La Sig.ra Chieffo ha pertanto pagato in più alla Banca l'importo di € 131,42 sulle n. 49 rate scadute ed ha ricevuto in meno, per le 71 rate residue, la somma di € 131,42... e che pertanto la cliente ha diritto al rimborso della somma di € 262,84 con riferimento alle commissioni di gestione. A ben vedere sorgono dubbi anche su altre voci di costo del finanziamento indicate dalla Banca come spese iniziali non rimborsabili, le commissioni di attivazione e le spese di rivalsa per oneri erariali e postali... incluse nelle singole rate. Entrambe le voci si riferiscono a prestazioni non ancora adempiute ... e ad eventi non determinati... La Sig.ra Chieffo Luisa ha diritto al rimborso, da parte della Banca dell' importo di € 695,55 per gli oneri e spese non ricompresi nel conteggio di estinzione effettuato dalla Banca IBL oltre l'importo di € 227,79 per premio di assicurazione non maturato ( tot. € 923,34).



Riguardo alla contestazione dell'attrice relativa al duplice ruolo della Fin Ambro s.p.a., si rileva che





effettivamente il contratto in questione è stato sottoscritto da quest'ultima nella qualità di mediatore creditizio e di procuratore speciale in dispregio alla regolamentazione dell'Ufficio Italiano Cambi sul punto. In effetti il provvedimento del 29 aprile 2005 - Istruzioni per i Mediatori Creditizi prevede all'art. 3 *"Conformemente all'art. 2, comma 2, del Regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"*.

Il mediatore in alcuni casi agisce non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetti per la conclusione di un affare, ma su incarico di una o più parti ai fini della conclusione dell'affare. In tal caso l'attività del mediatore - mandatario è consequenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale ex art. 1173 c.c. Egli è tenuto all'obbligo di buona fede e correttezza che si estrinseca in quello di una corretta informazione.

Ne deriva che la violazione del suddetto principio, comporta la restituzione della prestazione ricevuta, cioè del compenso per la mediazione.

Tale orientamento, cui si aderisce è stato espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 16382/09).



Alla luce delle suesposte argomentazioni, appaiono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU a pag 7 dell'elaborato peritale. Deve riconoscersi quindi, il diritto del richiedente alla ripetizione della somma di € 3.746,40 indicata nell'atto introduttivo, al fine di non incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo provati i riflessi pregiudizievoli conseguiti dalla condotta posta in essere dalla convenuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ex art. 282 c.p.c., ogni diversa istanza respinta o disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la banca convenuta IBL s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 3.746,40;
- condanna la detta convenuta al pagamento delle spese di consulenza e di lite, le prime liquidate con coevo decreto, le seconde in € 1100,00 oltre € 125,00 per esborsi, rimborso forfetario, Iva e CA di legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;

Eboli 16 ottobre 2018

IL CANCELLIERE  
Funz. Armando Casiello

*Armando Casiello*



Il Giudice

*Luella Ferro*

